



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore Dr. Luca Benedetto Baroni

Prot. _____

IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi,
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il provvedimento dirigenziale prot. 0069441/2026 del 11.3.2026,
- Visto il rapporto di prova 2026/163077 del 31/07/2026 rilasciato dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Sezione di Forlì, dal quale risultava che i MBV (Chamalea Gallina) prelevati in data 29/07/2026, presso la zona marina denominata **16/A Rimini Nord** sono risultati **non conformi per presenza di Escherichia Coli , in quantità superiore ai limiti** consentiti per l'utilizzazione al consumo umano diretto

DISPONE

1) Il declassamento in ZONA C dell'area di produzione denominata:

Area di pesca	Zona	Provincia	Comune	Riferimento a terra	distanza
16/A	Rimini Nord	RIMINI	Bellaria I.M.- Rimini	LAT. 44° 7' 8,340" N LONG. 12° 30' 32,538" E -LAT. 44° 4' 55,859" N LONG. 12° 33' 44,680" E - LAT. 44° 4' 55,279" N LONG. 12° 34' 49,506" E -LAT. 44° 7' 49,037" N LONG. 12° 39' 57,516" E -LAT. 44° 8' 33,686" N LONG. 12° 38' 57,313" E - LAT. 44° 7' 59,528" N LONG. 12° 38' 2,670" E - LAT. 44° 10' 5,549" N LONG. 12° 35' 38,814" E	1/4 miglio marino- 5 miglia

2) I MBV potranno essere immessi al consumo umano diretto , soltanto dopo:

- **previa stabulazione di lunga durata (> 2 mesi) ,**
- **oppure destinati all'industria di trasformazione presso uno stabilimento riconosciuto.**

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE